



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Genova, 24 marzo 2016

***Fallimento: peculiarità dell'inventario,
dell'accertamento del passivo e della
liquidazione dell'attivo***

Dott. Marzio Gaio

R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

- **Artt. 84 – 90** → Della custodia e dell'amministrazione delle attività fallimentari
- **Artt. 92 – 103** → Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi
- **Artt. 104 ter – 109** → Liquidazione dell'attivo



ACQUISIZIONE DELL'ATTIVO: L'APPOSIZIONE DEI SIGILLI

Art. 84 - Dei sigilli.

Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore.

Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.

Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.

- ❖ L'apposizione dei sigilli è una misura avente natura cautelare in quanto diretta ad evitare la sottrazione, da parte del fallito o di terzi, dei beni da apprendere alla massa, prima che essi siano puntualmente identificati mediante la redazione dell'inventario.
- ❖ Le norme di riferimento sono gli **artt. 752 – 761 c.p.c.**: per sigilli si intende qualsiasi dispositivo o congegno o avviso, anche cartaceo, applicato dalla pubblica autorità su una cosa di cui si voglia assicurare la conservazione. In concreto il sigillo può consistere tanto in un timbro o in semplici nastri o strisce di carta recanti la firma del pubblico ufficiale procedente (nel nostro caso la firma del curatore).
- ❖ La violazione dei sigilli configura reato: **Art 349 c.p** → chiunque violi i sigilli è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 103 € a 1032 €.



ACQUISIZIONE DELL'ATTIVO: L'APPOSIZIONE DEI SIGILLI

- ❖ L'apposizione dei sigilli riguarda di regola singoli beni e complessi di beni e viene normalmente praticata con la sigillazione dei locali nei quali essi si trovano.
- ❖ Nella precedente norma, deputato alle operazioni di sigillazione era il G.D → si riteneva pacifica, pur in mancanza di espressa previsione, l'assistenza del cancelliere al compimento dell'atto. Subentrato il Curatore al G.D c'è chi sostiene non sia più necessaria la presenza del cancelliere. Tuttavia l'opinione prevalente afferma che è comunque necessaria l'assistenza del cancelliere, per la predisposizione del processo verbale di cui all'art. 757 c.p.c. e, più in generale, per cristallizzare la situazione fotografata al momento dell'accesso in loco.



ACQUISIZIONE DELL'ATTIVO: L'APPOSIZIONE DEI SIGILLI

- ❖ **BENI OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI SIGILLAZIONE** → beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e gli altri beni del debitore fallito, quando sono suscettibili di spossessamento e ricorre una delle seguenti condizioni:
 - Sono beni detenuti dal fallito nei locali dell'impresa e sono nella sua disponibilità (i sigilli potrebbero dunque essere apposti anche su beni di proprietà di terzi);
 - Si trovano presso terzi ma è provato che appartengono al fallito;

- ❖ **ESCLUSIONI** → il curatore non può sigillare:
 - I beni che non fanno parte dell'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 46 L.F. (ad esempio, i beni e diritti di natura strettamente personale; gli assegni aventi carattere alimentare; gli stipendi, pensioni necessari a soddisfare le esigenze primarie del fallito e della sua famiglia; i beni impignorabili).
 - I beni deteriorabili
 - I beni che devono essere consegnati direttamente al curatore ai sensi dell'art. 86 L.F (denaro, titoli, scritture contabili e altra documentazione)



ACQUISIZIONE DELL'ATTIVO: L'APPOSIZIONE DEI SIGILLI

ART 514 C.P.C.: COSE MOBILI ASSOLUTAMENTE IMPIGNORABILI

Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

- 1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
- 2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
- 3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
- 4) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;
- 5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
- 6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.



CONSEGNA DEL DENARO, TITOLI, SCRITTURE CONTABILI E DI ALTRA DOCUMENTAZIONE – ART. 86

Devono, inoltre, essere consegnate al curatore:

- a) il **denaro contante** per essere dal medesimo depositato a norma dell'art. 34 (= depositate entro il termine massimo di 10 giorni dalla corresponsione sul cc intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore);
- b) le **cambiali** e gli altri titoli compresi quelli scaduti;
- c) le **scritture contabili** e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.

Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.



ACQUISIZIONE DELL'ATTIVO - L'INVENTARIO

Art. 87. Inventario.

Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.

Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.

Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.

L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

Art. 87-bis. Inventario su altri beni.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato.

I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell'inventario.

Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'articolo 88.

Art. 88. Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore.

Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.

Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.



L'INVENTARIO – ART. 87

- ❖ Il curatore può togliere i sigilli, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte del G.D., non appena ritiene fattibile la redazione dell'inventario;
- ❖ La redazione dell'inventario è l'atto fondamentale attraverso il quale il curatore, individua, elenca, descrive e valuta i beni della massa prendendone possesso e divenendone legalmente il custode.
- ❖ L'inventario è lo strumento per eccellenza di apprensione dei beni del fallito; esso consente la loro esatta individuazione, contiene la descrizione dello stato in cui si trovano e l'indicazione del luogo in cui essi sono collocati, determina il trasferimento giuridico dei beni dal patrimonio dell'impresa fallita a quello del fallimento.
- ❖ Il curatore deve numerare e descrivere analiticamente ogni bene.
- ❖ Le operazioni di rimozione dei sigilli e di redazione del processo verbale di inventario sono svolte con l'assistenza del cancelliere competente, che è quello del tribunale nel cui circondario i beni si trovano (e, dunque, potrebbe anche non coincidere con il trib. che ha dichiarato il fallimento)



L'INVENTARIO – ART. 87

- ❖ Il curatore deve inventariare tutti i beni ovunque essi si trovino, che ad un primo esame appaiano di proprietà del fallito.
- ❖ **BENI MOBILI** : vanno semplicemente inseriti nell'inventario. Talvolta si può rendere necessario conservare i beni in luoghi sicuri (ad esempio nel caso di beni di grande valore quali quadri, gioielli, ecc...). A tale scopo il curatore può anche prendere in locazione dei locali: le spese sono a carico della procedura. Il denaro viene invece depositato in banca.
- ❖ **BENI MOBILI SUI QUALI I TERZI VANTANO DIRITTI REALI O PERSONALI**: il curatore può decidere di non includere tali beni nell'inventario. Se però sono comunque inventariati, i terzi interessati possono fare istanza al giudice delegato per ottenerne la restituzione.
- ❖ **BENI IMMOBILI O MOBILI REGISTRATI**: Per tali beni il curatore deve richiedere un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento e deve notificare tale estratto all'ufficio competente affinché la sentenza stessa sia iscritta nei pubblici registri.

ELENCO DEI CREDITORI E FORMAZIONE DEL FASCICOLO DELLA PROCEDURA

Art. 89. Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio.

Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14.

Art. 90. Fascicolo della procedura.

Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.

Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito.

Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.



L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

COMUNICAZIONE EX ART. 92

Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed ogni altra fonte di informazione, comunica **senza indugio** ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata (o, in mancanza a mezzo lettera raccomandata o fax):

- 1) La possibilità di partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo 93 L.F.;
- 2) la data dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
- 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);
- 4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata



COMUNICAZIONI AL CURATORE

Art. 31-bis

Comunicazioni del curatore

Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.

Quando è omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.



L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

Pur non essendo previsto un termine per la comunicazione ex art. 92 la locuzione utilizzata dal legislatore (senza indugio) indica che, comunque, tale adempimento deve essere esaurito in modo da consentire ai creditori la presentazione delle **domande tempestive** (= quelle effettuate entro 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo).

Udienza che, ai sensi dell'**art. 16 L.F.**, deve essere fissata dal Tribunale che ha dichiarato il fallimento entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dal deposito della sentenza, ovvero 180 giorni in caso di particolare complessità della procedura.



DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

ART. 93 L.F.

La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con **ricorso** da trasmettere a norma del comma seguente almeno **trenta giorni** prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.



DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO - ART 93, L.F.

Il ricorso contiene:

- 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
- 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
- 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- 5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.

Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario.

Se è omessa l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.



FORMAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLO STATO PASSIVO

- ❑ Esame delle domande da parte del curatore, predisposizione progetto di stato passivo e deposito dello stesso nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza (**ART. 95**); nello stesso termine il curatore trasmette il progetto di stato passivo ai creditori e ai titolari di diritti sui beni (all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo); I creditori possono presentare al curatore osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza. Durante l'udienza il giudice decide su ciascuna domanda.
- ❑ (**ART. 96**) Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile le domande proposte ai sensi dell'art. 93 → **lo Stato Passivo diventa esecutivo**. (La dichiarazione di inammissibilità di una domanda non ne preclude la successiva riproposizione).



FORMAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLO STATO PASSIVO

- ❑ L'art. 96 stabilisce inoltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ***ammessi al passivo con riserva***: i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 55; i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore; i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento.
- ❑ Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo ne dà comunicazione (trasmettendone una copia) a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda (**ART. 97**).



IMPUGNAZIONI – ART. 98/99 L.F.

Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.

OPPOSIZIONE: il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione è proposta nei confronti del curatore.

IMPUGNAZIONE: il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.

REVOCAZIONE: il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.



IMPUGNAZIONI – ART. 98/99 L.F.

ART. 99 → Le impugnazioni di cui all'art. 98 si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero, in caso di revocazione, dalla scoperta del fatto o del documento.

L'art. 99 indica i contenuti del ricorso e il procedimento di impugnazione.



DOMANDE TARDIVE

ART. 101 → Trattasi delle domande di ammissione trasmesse al curatore oltre il termine di 30 giorni prima dell'udienza per la verifica del passivo e non oltre quello di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. Oltre quest'ultimo termine le domande si definiscono super-tardive e sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.

ART. 112 → I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero a loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.

Il creditore tardivamente ammesso parteciperà solo ai riparti successivi alla sua insinuazione (pertanto se prima della sua insinuazione al passivo era già stato fatto un riparto parziale, il creditore non potrà più recuperare la percentuale che sarebbe a lui spettata in quel riparto); solo il creditore munito di titolo di prelazione, ovvero tardivo per causa a lui non imputabile, potrà percepire anche le quote che gli sarebbero spettate nei precedenti riparti, a condizione che le disponibilità residue del riparto a cui partecipa siano capienti.

LA PREVISIONE DI INSUFFICIENTE REALIZZO

ART. 102 → Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.

Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.



LA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

ART. 104 ter - Programma di liquidazione

Entro **sessanta** giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione **da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori**. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.

Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:

- a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104-bis;
- b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
- c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;
- d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
- e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti;
- f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo.

Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.

LA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

ART. 104 ter - Programma di liquidazione

Il curatore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107, può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.

Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato.

Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione.

Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi.

Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

- ❖ È il progetto che il curatore deve redigere a al quale deve conformarsi e attenersi per quanto concerne le modalità e i termini per la realizzazione dell'attivo.
- ❖ La sua funzione è quella di indirizzare l'attività di liquidazione dell'attivo fallimentare ad una strategia unitaria e razionale che preservi per quanto possibile l'avviamento e la capacità produttiva e commerciale dell'azienda in crisi: il curatore deve quindi privilegiare soluzioni che garantiscano la continuità aziendale mediante l'**esercizio provvisorio** dell'attività d'impresa o l'**affitto d'azienda** (o di suoi rami).
- ❖ L'ottica del legislatore è la valorizzazione dell'attivo in vista di una più proficua liquidazione.
- ❖ Se il curatore non opta per la continuazione dell'esercizio dell'azienda, deve tentare innanzitutto la vendita dell'intero complesso aziendale, di rami d'azienda o di beni e rapporti giuridici in blocco.



IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

- ❖ Se non è possibile o conveniente tale soluzione, il curatore può procedere con la vendita dei singoli beni dell'attivo.
- ❖ Con il programma di liquidazione il curatore informa i creditori, il G.D. e il tribunale su tutte le operazioni liquidatorie, sui risultati che si attendono e sulla loro presumibile durata.
- ❖ Tale documento permette agli organi della procedura e a tutti gli interessati di avere un punto di riferimento per controllare la fase di liquidazione. Durante la procedura si può controllare lo stato di attuazione del programma sulla base di quanto emerge dai rapporti semestrali.
- ❖ Spetta al comitato dei creditori approvare il programma di liquidazione. Se il comitato approva il programma questo diventa definitivo e obbligatorio per gli organi del fallimento.



L'ESERCIZIO PROVVISORIO – ART. 104

- La finalità dell'esercizio provvisorio dell'impresa è quella di non disperdere, nell'ambito della procedura fallimentare, gli elementi di vitalità dell'impresa quali l'avviamento commerciale o il valore del marchio.
- La continuazione permette di salvare il bene «azienda» e di monetizzare al massimo il suo valore economico, per tutelare alcuni interessi a carattere sociale quali, ad esempio, la stabilità e la prosecuzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti.
- Con l'esercizio provvisorio il curatore si sostituisce al fallito nella gestione dell'impresa.
- Può essere disposto dal tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento o, successivamente, su proposta del curatore, soltanto se dall'interruzione dell'attività possa derivare un danno grave al patrimonio aziendale.
- Ulteriore condizione per l'attivazione dell'esercizio provvisorio è che non arrechi pregiudizio ai creditori.
- I contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. (**art. 104, comma 6**)
- I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione. (**art. 104, comma 8**)



L'AFFITTO D'AZIENDA O DI RAMI D'AZIENDA – ART. 104 BIS

- Con tale contratto viene ceduto a un imprenditore (affittuario) il godimento dell'azienda fallita, in cambio del pagamento di canoni periodici; la gestione aziendale e gli oneri conseguenti ad essa ricadono sull'affittuario, a fronte della certezza dell'entrata nel patrimonio fallimentare delle somme costituenti il canone di locazione.
- Grazie all'affitto è possibile conservare l'azienda e l'avviamento a vantaggio dei creditori e dei posti di lavoro, evitando la soluzione più rischiosa dell'esercizio provvisorio.
- Talvolta l'affitto d'azienda, consentendo all'affittuario di verificare le potenzialità aziendali, è propedeutico alla formalizzazione di una proposta di concordato fallimentare.
- Il curatore sceglie l'affittuario attraverso una procedura competitiva (**art. 107 L.F.**) adeguatamente pubblicizzata, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati.
- La scelta dell'affittuario deve tener conto di tutti i seguenti elementi:
 - ✓ ammontare del canone offerto
 - ✓ garanzie prestate per le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge
 - ✓ attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali



LA VENDITA DEI BENI

- È regolata dagli **artt. da 105 a 108 ter** della Legge Fallimentare.
- Il curatore nel programma di liquidazione, dopo aver scartato le possibilità di continuare l'esercizio d'impresa o di affittare l'azienda, può provvedere alla vendita dei beni seguendo però un ordine cronologico:
 - 1) Innanzitutto deve preferire la vendita in blocco dell'azienda o di suoi rami;
 - 2) Se la prima opzione non è conveniente o possibile, può ipotizzare la vendita di attività e passività o di beni e rapporti giuridici in blocco;
 - 3) In ultima istanza può procedere alla vendita atomistica dei singoli beni;

La vendita in blocco è preferibile per i seguenti motivi:

- **Maggior soddisfazione dei creditori.** Se si vende un'azienda in funzionamento la vendita avverrà al massimo prezzo di cessione ricavabile in quanto l'avviamento sarà valorizzato (in caso di smembramento andrebbe invece disperso);
- **Rapidità della vendita.**
- **Continuità dei contratti e dei rapporti.**



VENDITA DELL'AZIENDA, DI RAMI, DI BENI E RAPPORTI IN BLOCCO -ART. 105

FORMA DELLA CESSIONE: l'art.105, comma 2, richiama, per quanto riguarda gli aspetti formali le previsioni della cessione dell'azienda, o di suoi rami, le previsioni dell'art. 2556 c.c.. È dunque prevista la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

MODALITA' DELLA VENDITA: la vendita deve essere effettuata con procedure competitive (**art. 107 L.F.**), ciò al fine di assicurare la necessaria pubblicità e il coinvolgimento di più soggetti interessati al fine di poter comparare diverse offerte e scegliere quella più vantaggiosa per la massa.

Il curatore può procedere anche alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco (**art. 105, comma 5**).

Il curatore può liquidare il patrimonio del fallito prevedendo il conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso (**art. 105, comma 8**).

Se il curatore, dopo aver escluso la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'affitto di azienda, non procede neppure alla vendita dell'intero complesso aziendale (o di suoi rami), né di beni e rapporti giuridici in blocco, può procedere con la vendita dei singoli beni dell'attivo.



LA VENDITA DEI BENI

Art. 106.

Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere.

Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.

Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l'art. 2471 del codice civile.

In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

Art. 108-ter.

Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi.

Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti dalle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.

